

S T A T U T O
della Società per Azioni
<<FINCEDI CAMPANIA S.P.A.>>



TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO E DURATA DELLA SOCIETA'

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una Società per azioni denominata:
"FINCEDI CAMPANIA S.p.A."

Art. 2 - Sede

La società ha sede in **GRICIGNANO DI AVERSA (CE)**, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro della Imprese ai sensi dell'art.111 ter disposizioni di attuazione del codice civile.

Art.3 - Oggetto

La società ha per oggetto:

A= l'acquisto, l'acquisizione a leasing, la vendita, il possesso, l'assunzione, la concessione in affitto di aziende, rami di azienda, impianti, macchine, attrezzature inerenti il settore della distribuzione di prodotti alimentari e non alimentari, e altri prodotti affini o complementari;

B= la compravendita, l'acquisizione a leasing, il possesso, l'assunzione o la concessione in affitto o in locazione di immobili;

C= a fini di investimento l'assunzione di partecipazioni e interessenze in imprese e società operanti in tale settore o nel campo commerciale o industriale o dei servizi in genere, la partecipazione a consorzi, società consortili o altri organismi similari, l'acquisto, la vendita, il possesso di azioni, quote e titoli privati o pubblici;

D= la concessione di prestiti e finanziamenti e l'assistenza e il coordinamento tecnico e finanziario delle società, imprese o enti nei quali siano state assunte partecipazioni o che, direttamente o indirettamente, siano controllati o partecipati dalla Società, controllino la Società o partecipino nella Società, o siano controllati o partecipati da controllanti la Società o partecipanti nella Società; il rilascio di fidejussioni, avalli o altre garanzie, anche reali, e ciò anche per debiti di terzi purchè rientranti tra i soggetti di cui sopra.

Sono tassativamente esclusi:

== l'erogazione di credito al consumo;

== la raccolta del risparmio tra il pubblico;

== l'acquisto o la vendita mediante offerta al pubblico di azioni, di obbligazioni, di qualsiasi altro valore mobiliare o la sollecitazione con altri mezzi del pubblico risparmio, ai sensi dell'articolo 18 della legge 7.6.1974 n. 216 e successive modificazioni;

== l'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività di intermediazione mobiliare, di cui all'Art 1) della legge 2.1.1991 n. 1;

== l'assunzione di partecipazioni a fini di collocamento;

== l'intermediazione nei pagamenti e nei cambi;

== l'esercizio nei confronti del pubblico della fornitura di servizi volti all'incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche con emissione e gestione di carte di credito, di cui all'articolo 4, comma 2, del D.L. 3.5.1991 n. 143 convertito nella legge 5.7.1991 n. 197;

== le attività di locazione finanziaria e di factoring, ad eccezione che nei confronti dei propri soci, come pure di società o enti controllanti, controllati o collegati o di controllati da una stessa controllante, ai termini e alle condizioni consentite dalle disposizioni normative applicabili per le imprese costituite in forma di società di capitali;

== le altre attività professionali riservate, da leggi o altre disposizioni normative speciali, a soggetti iscritti in specifici albi o aventi specifici requisiti.

Salve le specifiche esclusioni sopra richiamate, la Società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, immobiliari o mobiliari, ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 4 - Durata

La Società ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta
(31 dicembre 2050)

e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 5 - Domicilio soci, organi amministrativi e di controllo

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

La società potrà istituire, a tal fine, apposito libro, con obbligo di tempestivo aggiornamento a cura dell'organo amministrativo.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 6 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di **Euro novemilioniottocentoundicimiladuecento (Euro 9.811.200,00)** suddiviso in n. 98.112 (novantottomilacentododici) azioni ordinarie del valore nominale di 100 (cento) Euro cadauna, aventi tutte parità di diritti. Le azioni sono rappresentate da titoli.

Il capitale sociale potrà essere aumentato nei modi e nei termini di legge, anche mediante delega all'Organo Amministrativo.

Art. 7 - Azioni

Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.

Le azioni sono nominative. Oltre le azioni ordinarie che attribuiscono ai soci uguali diritti, possono essere create categorie di azioni aventi diritti diversi, secondo quanto stabilito dall'Assemblea Straordinaria che ne delibera

l'emissione, ai sensi e per gli effetti del vigente codice civile.

Art. 8 - Circolazione delle azioni

=A= Il socio che intenda trasferire, in tutto o in parte le proprie azioni a soggetti diversi dal coniuge o da ascendenti o discendenti in linea retta, dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata postale o a mano, da inoltrare, altresì, a cura del Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dal ricevimento, agli altri soci, i quali, a parità di condizioni, hanno diritto ad essere preferiti rispetto ai terzi nell'acquisto delle azioni offerte, in rapporto proporzionale con quelle rispettivamente possedute. L'offerta deve contenere le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento, le generalità del cessionario nonché il controvalore dell'eventuale bene proposto in permuta.

Il socio interessato all'acquisto deve, entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, comunicare con lettera raccomandata inviata al cedente e all'organo amministrativo, che, a sua volta, entro quindici giorni dallo spirare di detto termine, dà comunicazione al cedente dell'accettazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute. Il decorso infruttuoso del termine determina la decadenza dal diritto di prelazione.

I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione, sono tenuti a pagare il prezzo pattuito entro sessanta giorni dall'invio della comunicazione di accettazione, salvo diversa convenzione.

Qualora il numero delle azioni per le quali è stata regolarmente esercitata la prelazione, rimanga inferiore a quello dell'offerta, questa si intende rinunciata per la totalità e l'offerente potrà liberamente trasferire le proprie azioni a terzi, fatti salvi il rispetto della clausola di gradimento di cui in seguito, nonché l'eventuale attivazione del procedimento di acquisto disciplinato dall'art. 2357 c.c., in quanto applicabile.

Il trasferimento delle azioni a non soci, oltre al rispetto della predetta procedura di prelazione, resta altresì subordinato alla sussistenza di un oggettivo interesse della società all'ingresso del nuovo socio, collegato alle finalità istituzionali ed al correlato apporto che questi potrà fornire al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Elementi essenziali di valutazione sono da considerarsi:

= l'adesione del potenziale acquirente al sistema commerciale e distributivo S.I.S.A.

= l'assenza di procedimenti penali a carico nonché di sentenze passate in giudicato che comportino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Legittima, altresì, il diniego del gradimento la qualifica, da parte dell'aspirante socio, di componente dell'organo amministrativo di società concorrenti.

L'istruttoria è rimessa al Consiglio di Amministrazione e deve essere oggetto di deliberazione motivata di gradimento, da adottare, a maggioranza semplice, entro sessanta giorni dall'invio dell'intento dispositivo.

=B= La concessione di usufrutto sulle azioni a soggetti diversi dal coniuge o da ascendenti o discendenti del socio è soggetta al preventivo gradimento del Consiglio di Amministrazione, mediante verifica della sussistenza dei requisiti innanzi specificati.

=C= Le azioni e i relativi diritti di opzione non sono assoggettabili a pegno o altri vincoli se non ne sia stato previamente offerto l'acquisto ad un giusto prezzo agli altri soci, applicandosi, con i cambiamenti del caso, quanto sopra disposto al punto A) per l'offerta di prelazione. Qualora il diniego del gradimento costituisca limitazione alla circolazione delle azioni, compete al socio il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2355 bis del cod. civ e con le modalità di cui all'art 2437 bis.

Art. 9 - Versamenti sulle azioni

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo Amministrativo in una o più volte.

A carico dei Soci in ritardo nei pagamenti decorre l'interesse nella misura annua del tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'art. 2344 c.c..

Art. 10 Prestiti da soci e intragruppo

E' espressamente prevista la facoltà della Società di ricevere prestiti e finanziamenti da propri soci e in generale di raccogliere il risparmio presso propri soci, come pure presso società o enti controllanti, controllati o collegati o presso controllati da una stessa controllante, ai termini e alle condizioni consentite dalle disposizioni normative applicabili per le imprese costituite in forma di società di capitali in particolare dalle disposizioni del D.L. 1.9.1993 n. 385, della delibera C.I.C.R. del 3.3.1994 e dalle istruzioni della Banca d'Italia in materia di raccolta di risparmio da soggetti diversi dalle banche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 12.12.1994 come eventualmente in futuro modificate.

I finanziamenti concessi dai soci alla società possono essere a titolo assolutamente gratuito, in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282 c.c., ma sempre nel rispetto della normativa vigente ed in particolare nel rispetto della normativa di cui al Testo Unico in materia bancaria e creditizia D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 e successive norme, delibere ed istruzioni attuative ed integrative.

Art. 11 - Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni anche convertibili a norma e con le modalità di legge, determinando le condizioni del relativo collocamento.

TITOLO III ASSEMBLEE

Art. 12 - Luoghi e tempi di convocazione

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purchè sito nel territorio dello Stato Italiano.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e/o lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, nei limiti e nelle condizioni previste dalla legge.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

Art. 13 - Modalità di convocazione

L'assemblea è convocata dall' Organo amministrativo, mediante avviso spedito a tutti i soci ed a tutti i componenti dell'Organo amministrativo stesso e del Collegio sindacale, almeno otto giorni prima della data fissata per la stessa. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, e l'elenco degli argomenti da trattare. Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'art. 2366 c.c.

Art. 14 - Intervento in assemblea e Diritto di voto

L'intervento nelle Assemblee degli Azionisti è regolato dalle disposizioni dell'art. 2370 del Codice Civile e dalle altre disposizioni delle leggi vigenti in materia.

Per l'intervento è richiesto il preventivo deposito presso la sede sociale dei titoli azionari almeno cinque giorni prima della data prevista per l'assemblea.

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione ordinaria posseduta.

Art. 15 - Rappresentanza in assemblea

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare fermo restando i divieti dell'art. 2372 del c.c..

Gli Enti e le Società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea a mezzo di persona designata mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea.

Art. 16 - Presidenza dell'Assemblea

La presidenza dell'Assemblea compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di assenza o impedimento, alla persona designata dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio, e, se lo crede opportuno, due scrutatori, anche estranei.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed, inoltre, quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Art. 17 - Quorum assembleari

L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione si considera validamente costituita, quando siano intervenuti personalmente o per delega soci rappresentanti almeno il cinquanta % del capitale e le deliberazioni vanno prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione, si considera validamente costituita, quando siano intervenuti personalmente o per delega soci rappresentanti almeno il sessanta % del capitale e le deliberazioni vanno prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale rappresentato in assemblea.

Art. 18 - Nomina degli amministratori e dei sindaci

Salvo diversa deliberazione dell'assemblea, l'elezione degli amministratori e dei sindaci deve avvenire nominalmente per ogni singolo amministratore o sindaco da eleggere.

Risulteranno eletti i candidati e/o i sindaci che avranno riportato il maggior numero di voti indipendentemente dal raggiungimento della maggioranza assoluta, fino alla concorrenza del numero di amministratori da eleggere.

In caso di parità verrà data precedenza al candidato più anziano. Per i sindaci i nominativi che si classificheranno oltre il terzo posto, fatto salvo il principio della maggiore età, verranno nominati sindaci supplenti.

Art. 19 - Sistemi di votazione

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda diversa modalità.

Le nomine alle cariche sociali possono avvenire per acclamazione, se nessun socio vi si opponga.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

Art. 20 - Sistemi di amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, secondo quanto deliberato di volta in volta dall'assemblea che procede alla nomina.

Gli Amministratori, scelti eventualmente anche tra i non soci, durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Per le modalità di sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio si rinvia al disposto dell'articolo 2386 c.c..

Art. 21 - Norme di funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è così regolato:

A) Presidenza

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dall'Assemblea; può eleggere un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza e di impedimento.

B) Riunioni

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli Amministratori in carica.

Di regola la convocazione è fatta almeno tre giorni liberi prima della riunione, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno.

La convocazione deve essere estesa anche al Collegio sindacale. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato o, in mancanza anche di quest'ultimo, saranno presiedute dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

C) Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità, si determina la non adattabilità della delibera.

Per le delibere relative alla stipula dei contratti con persone e/o società rispetto alle quali uno o più Amministratori abbiano interesse diretto o indiretto anche potenzialmente in conflitto con quello della Società, si applica l'articolo 2391 C.C. e successive modificazioni.

D) Verbalizzazioni

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato ai sensi del successivo comma, devono risultare da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede la seduta e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

Dei verbali possono essere rilasciate copie ed estratti ai sensi di legge.

E) Delega di poteri

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 c.c..

La delega può essere conferita anche al Presidente o al Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi membri un Comitato Esecutivo, delegando ad esso parte delle sue attribuzioni, determinandone la composizione, le norme di funzionamento, le maggioranze per le deliberazioni e la durata

e l'eventuale compenso.

Art. 22 - Poteri dell'organo amministrativo

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano espressamente all'Assemblea dei Soci.

Art. 23 - Rappresentanza della società

La rappresentanza della Società e la firma sociale competono al Presidente del Consiglio di Amministrazione senza limitazioni, ed agli Amministratori Delegati, nei limiti dei poteri loro conferiti.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

Art. 24 - Compensi agli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 c.c..

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

TITOLO V CONTROLLO DELLA SOCIETA'

Art. 25 - Collegio Sindacale e revisione contabile

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi, e nomina due Sindaci supplenti.

Ai membri effettivi del Collegio Sindacale spetta una retribuzione fissata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2402 c.c. ed il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Al Collegio Sindacale si applicano le norme all'uopo previste dal Codice Civile.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile (adottati) dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Le riunioni del collegio possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 19 del presente statuto.

I sindaci effettivi sono retribuiti in base alle tariffe professionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

Articolo 26 - Revisione contabile

Fintanto che la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sarà tenuta alla redazione del

bilancio consolidato, il controllo contabile sarà affidato al collegio sindacale, salva diversa deliberazione dell'assemblea ordinaria. In tale caso il collegio sindacale deve essere costituito da revisori contabili aventi i requisiti di legge. In caso contrario, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione aventi i requisiti di legge ai quali si applicherà il disposto degli articoli da 2409-ter a 2409-septies compresi e il disposto dell'articolo 2429, comma 2° del codice civile.

In caso di sua nomina il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

(a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

(b) verifica se il bilancio di esercizio e ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

(c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409-quinques del codice civile. In difetto, essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore. I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili

TITOLO VI BILANCIO E UTILI

Art. 27 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo il verificarsi delle condizioni di cui al precedente art. 12.

Art. 28 - Utili

L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

a) il 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria, fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; oppure se la riserva è scesa al di sotto di questo importo, fino alla

reintegrazione della stessa;

b) il rimanente verrà assegnato in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'Assemblea.

-

TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 29 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

Art. 30 - Recesso

Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto, all'introduzione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci e all'assunzione di partecipazioni in altre imprese commerciali comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione ai sensi dell'art. 2437 ter e quater del cod. civile.

Art. 31 Clausola compromissoria

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla

parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del Distretto nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque per quanto non previsto le disposizioni di legge in materia.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente art.30.

Art. 32 - Rinvio

Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.